



COMUNE DI BAIRO

Provincia di TORINO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

OGGETTO : TARI ANNO 2020 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE.

L'annò duemilaventi, addi trenta, del mese di settembre, alle ore venti e minuti trenta, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
SUCCIO CLAUDIO - Sindaco	Si
OLIVETTO DELIA - Consigliere	No
FORMA ENRICA - Vice Sindaco	Si
MEDAINA STIV - Consigliere	No
PREGNO FLAVIO - Consigliere	Si
RIZZARO ANTONIO - Consigliere	No
VITELLO MAURIZIO LEONARDO - Consigliere	Si
BERTINETTO GIUSEPPE - Consigliere	Si
SASSOE' POGNETTO DANILO - Consigliere	Si
PONTE GABRIELE - Consigliere	Si
CHIOLERIO IVO, OSCAR - Consigliere	Si
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor MAGGIO DR. ALDO.

Il Signor SUCCIO CLAUDIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : TARI ANNO 2020 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Visto l'art. 151 D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Dato atto che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti e delle aliquote e tariffe delle entrate 2020, il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019, n. 295 aveva previsto l'iniziale differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, termine ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020 e al 31 luglio 2020 dal D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020;

Considerato che l'art. 107, comma 2 D.L. n. 18/2020 ha previsto che, *«per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 maggio 2020»*;

Viste le modificazioni e le integrazioni apportate dall'art. 107 del D.L. n. 18/2020 che in sede di conversione, al comma 2 stabilisce che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;

Visto da ultimo il testo del D.L. n. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio»), il quale ha apportato le seguenti modifiche ai termini di approvazione dei bilanci comunali e, di conseguenza, delle aliquote e delle tariffe delle entrate locali e dei relativi regolamenti:

- ulteriore proroga, al 30 settembre 2020, del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali;
- differimento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l'adozione della Delibera sugli equilibri generali di bilancio;
- proroga dal 14 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 del termine ultimo per la trasmissione al MEF delle Delibere e dei Regolamenti comunali relativi ai tributi locali;
- differimento al 16 novembre 2020 del termine per la pubblicazione, da parte del MEF, delle delibere e dei regolamenti, perché le stesse abbiano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato che l'articolo 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 c.d. (Decreto Rilancio) ha allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il "termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione [...]", che per l'anno 2020 è stato individuato nella data del 30/09/2020;

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Bairo in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, sono svolte dal Consorzio Canavesano Ambiente – "C.C.A.";

Dato atto che con deliberazione del 03/07/2020 dell'Assemblea consortile del C.C.A. sono stati approvati, per quanto di competenza, i singoli piani finanziari dei costi di gestione del servizio rifiuti 2020 dei comuni appartenenti al suddetto consorzio, redatti secondo il nuovo MTR stabilito con la deliberazione 443/2019;

Rilevato che in data 09/07/2020 il C.C.A. ha fornito a questo Ente il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità ARERA come da deliberazione n. 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina n. 02/DRIF/2020;

Visto il PEF redatto in conformità al modello fornito all'Appendice 1 della deliberazione n. 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina n. 02/DRIF/2020 - Allegato 1, il quale sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2020;

Evidenziato:

- che, per quanto riguarda i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune di Bairo ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività della raccolta rifiuti non ricompresi dalla gestione della Società S.C.S. e i costi di riscossione del tributo TARI, considerando esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR;
- che in data 04/02/2020 il Rappresentante Legale del Comune di Bairo ha sottoscritto la dichiarazione attestante la veridicità dei dati trasmessi al CCA e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Esaminato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 118.117,00;

Considerato che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020, con riferimento al Comune di Bairo, sono pari a € 118.117,00 e quelle riferite al medesimo perimetro per l'anno precedente sono pari a € 114.777,76, il rapporto derivante, pari a + 2.91%, è superiore rispetto al valore limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ritenuto quindi di dover applicare il valore riproporzionato in base al limite della crescita riportato dal MTR che è pari ad € 116.614,00;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano Finanziario e i relativi allegati, documenti tutti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 27/07/2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art 11 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- COSTI FISSI: 60 % a carico delle utenze domestiche;
40 % a carico delle utenze non domestiche;
- COSTI VARIABILI: 60 % a carico delle utenze domestiche;
40 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto di confermare, per le utenze domestiche, per l'anno 2020, i coefficienti Ka e Kb approvati per l'anno 2019, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come riferimento i valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 come risulta nel prospetto seguente:

NUMERO COMPONENTI	Ka	Kb
1 componente	0,84	0,6
2 componenti	0,98	1,4
3 componenti	1,08	1,8
4 componenti	1,16	2,2
5 componenti	1,24	2,9
6 o più componenti	1,30	3,4

Preso atto di confermare per le utenze non domestiche, per l'anno 2020, i coefficienti Kc e Kd approvati nel 2019 necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti previsti con le tabelle sotto riportate di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come risulta nel prospetto seguente:

N.	CATEGORIE DI ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/anno
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,6
102	Campeggi, distributori carburanti	0,67	5,51
103	Stabilimenti balneari	0,38	3,11
104	Esposizioni, autosaloni	0,3	2,5
105	Alberghi con ristorante	1,07	8,79
106	Alberghi senza ristorante	0,8	6,55
107	Case di cura e riposo	0,95	7,82
108	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	8,21
109	Banche ed istituti di credito	0,55	4,5
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	7,11
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,8
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	5,9
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,5
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,5
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67
117	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72
121	Discoteche, night club	1,04	8,56

Considerato che, con particolare riferimento alla TARI, i commi 4 e 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/20 stabiliscono che «il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05/06/2020 con la quale sono state confermate per l'acconto TARI 2020 le tariffe TARI approvate per l'anno 2019 e si è disposto di procedere alla richiesta di pagamento di un acconto pari al 90% di quanto dovuto, con versamento in numero 3 rate di pari importo alle seguenti scadenze:

- **in acconto in base alle tariffe 2019, per un importo pari all'90% del dovuto anno 2019:**
 - prima rata TARI anno 2020: **30 settembre 2020**
 - seconda rata TARI anno 2020: **30 novembre 2020**
 - terza rata TARI anno 2020: **31 marzo 2021**
 - totale acconto (1° - 2° - 3° rata) : **30 novembre 2020**

- **a saldo in base alle tariffe 2020:**
 - quarta rata a conguaglio: **30 aprile 2021.**

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che a fronte della sopra richiamata previsione normativa, l'approvazione entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione, *“delle tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*, ai sensi di quanto previsto dal comma 683, articolo 1, della legge n. 147/13 e nel rispetto delle procedure e dei criteri definiti dall'Autorità con la deliberazione 443/2019/R/RIF, nonché delle semplificazioni introdotte con la deliberazione 57/2020/R/RIF., nel rispetto degli obblighi di trasmissione degli atti al MEF e della successiva pubblicazione nei termini previsti, i versamenti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre potranno essere effettuati, *“a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno”*, sulla base delle determinazioni assunte in applicazione del MTR;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Considerato che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo del 5%;

Vista la deliberazione approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche colpite dalla crisi a seguito dell'epidemia da Virus COVID19, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione ai giorni di chiusura determinati all'emergenza sanitaria e attribuendo potestà decisoria e regolamentare agli Enti territorialmente competenti, ovvero enti diversi dai comuni;

Visto che è stato presentato ricorso da parte dell'Associazione nazionale uffici tributi degli enti locali, per chiedere l'annullamento della delibera ARERA n. 158/2020/R/rif poiché con le disposizioni contenute in tale atto è stato illegittimamente sottratto ai Comuni, enti territoriali di rilevanza costituzionale, la potestà regolamentare riservata nella materia tributaria in questione dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013, materia, quella in esame, rientrante tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art.14, comma 27, lett. f), del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con legge 30/7/2010 n. 122, in attuazione dell'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Ritenuto pertanto attendere la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale competente (TAR), avverso la delibera ARERA n. 158/2020/R/rif e demandare ad altro provvedimento la concreta possibilità di prevedere agevolazioni/riduzioni o contributi al fine di sostenere sia le utenze non domestiche che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali e sia a favore delle utenze domestiche in particolari condizioni di disagio economico sociale;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole dell'organo di revisione, pervenuto al protocollo comunale in data 30.09.2020 e registrato al n. 4829 – Verbale n. 15/2020 del 30.09.2020 -ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012;

Visto l'art. 42 del D.lgs. n. 267/00;

Visto altresì l'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/00;

Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, dai n. 8 (OTTO) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO**, per le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa e ai sensi delle vigenti disposizioni normative, della documentazione elaborata e trasmessa a questo comune dal C.C.A. e **DI APPROVARE** i seguenti atti:
 - il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati per l'anno 2020, riportati **negli Allegati "A"**, allegato **"B"** (già approvato dal C.C.A. in data 03/07/2020) e allegato **"C"**, tutti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - la Relazione accompagnatoria 2020 - Allegato **"D"** che, sebbene non materialmente allegata alla presente deliberazione, viene depositata agli atti dell'ufficio ragioneria, e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI CONFERMARE**, per le utenze domestiche, per l'anno 2020, i coefficienti Ka e Kb approvati per l'anno 2019, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come riferimento i valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 come risulta nel prospetto seguente:

NUMERO COMPONENTI	Ka	Kb
1 componente	0,84	0,6
2 componenti	0,98	1,4
3 componenti	1,08	1,8
4 componenti	1,16	2,2
5 componenti	1,24	2,9
6 o più componenti	1,30	3,4

- 4) **DI CONFERMARE** per le utenze non domestiche, per l'anno 2020, i coefficienti Kc e Kd approvati nel 2019 necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti previsti con le tabelle sotto riportate di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come risulta nel prospetto seguente:

N.	CATEGORIE DI ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/anno
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,6
102	Campeggi, distributori carburanti	0,67	5,51
103	Stabilimenti balneari	0,38	3,11
104	Esposizioni, autosaloni	0,3	2,5
105	Alberghi con ristorante	1,07	8,79
106	Alberghi senza ristorante	0,8	6,55
107	Case di cura e riposo	0,95	7,82
108	Uffici, agenzie, studi professionali	1	8,21
109	Banche ed istituti di credito	0,55	4,5
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	7,11
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,8
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	5,9

113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,5
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,5
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67
117	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72
121	Discoteche, night club	1,04	8,56

- 5) **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020, di cui al Piano Finanziario – allegato “A” e allegato “B” – allegati alla presente deliberazione, per costituire parte integrante e sostanziale, con decorrenza 1° gennaio 2020 per le singole categorie di utenza come di seguito riportate:

• **le tariffe utenza domestica:**

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	Tariffa FISSA €/mq	Tariffa VARIABILE €/ANNO
1 componente	0,35127	36,88968
2 componenti	0,40982	86,07593
3 componenti	0,45163	110,66905
4 componenti	0,48509	135,26217
5 componenti	0,51854	178,30014
6 o più componenti	0,54363	209,04154

• **le tariffe utenza non domestica:**

CAT.	TIPOLOGIE DI ATTIVITA'	TARIFFA FISSA €/mq	TARIFFA VARIABILE €/mq
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,33312	0,42065
102	Campeggi, distributori carburanti	0,69746	0,89146
103	Stabilimenti balneari	0,39558	0,50317
104	Esposizioni, autosaloni	0,3123	0,40448
105	Alberghi con ristorante	1,11386	1,42213
106	Alberghi senza ristorante	0,83279	1,05972
107	Case di cura e riposo	0,98894	1,2652
108	Uffici, agenzie, studi professionali	1,04099	1,3283
109	Banche ed istituti di credito	0,57254	0,72806
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,90566	1,15033
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11386	1,42375
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,74951	0,95456
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,95771	1,22151
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,44763	0,56627
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,57254	0,72806
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,03839	6,41821
117	Bar, caffè, pasticceria	3,7892	4,82458
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,83214	2,33463
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,60312	2,03694
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,3084	8,0442
121	Discoteche, night club	1,08263	1,38492

- 6) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

- 7) **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- 8) **DI DARE LA PIÙ AMPIA DIFFUSIONE** alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 9) **DI CONFERMARE CHE**, ai sensi dell'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

Con successiva e separata votazione palesemente espressa dai n. 8 (OTTO) Consiglieri presenti e votanti, avente esito unanime e favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/00 vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, rispettivamente:

- a) alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE** Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Paola Trabucco

IL PRESIDENTE
F.to SUCCIO CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. ALDO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12 OTT 2020 n. 364
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs 267/2000.

Bairo, li 12 OTT 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. ALDO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bairo, li 12 OTT 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 30-set-2020

(art. 134, comma 3 – del D.lgs 267/2000). Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

X(art. 134, comma 4 – del D.lgs 267/2000). La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 – del T.U. degli Enti Locali - D.lgs 267/2000.

li 12 OTT 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. ALDO